



Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

**Servizio affari  
internazionali**

Ufficio per i rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea

**Servizio Studi**

## **Nuova *governance* economica dell'UE - Braccio correttivo**

**Testo a fronte tra il regolamento vigente e  
l'accordo provvisorio concluso tra  
Parlamento europeo e Consiglio**

XIX Legislatura

marzo 2024

Dossier  
**79**

SERVIZIO STUDI

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06-6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ✉ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06-6706-5785 – [affeuropei@senato.it](mailto:affeuropei@senato.it)

---

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XIX legislatura

Nuova *governance*  
economica dell'UE -  
Braccio correttivo

Testo a fronte tra il regolamento vigente  
e l'accordo provvisorio concluso tra  
Parlamento europeo e Consiglio

marzo 2024  
n. 79

a cura di: Melisso Boschi, Laura Lo Prato.

Ha collaborato, nell'ambito di un tirocinio formativo presso  
il Servizio studi del Senato della Repubblica, Silvia Tansini.

Classificazione Teseo: Unione europea, bilancio dello  
Stato.



## INDICE

Testo a fronte tra il regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97 del Consiglio e l'accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio (traduzione non ufficiale). .....	8
---	---



*Si pubblica di seguito un testo a fronte che giustappone, ai fini di un più agile confronto, il regolamento unionale in vigore che regola il cosiddetto “[braccio correttivo](#)” del [patto di stabilità e crescita](#) e la normativa in via di approvazione che è destinata a sostituire il regolamento medesimo<sup>1</sup>.*

*Nella tabella che segue si riporta nella colonna di sinistra il testo del regolamento (CE) n. [1467/97](#) del Consiglio, del 7 luglio 1997, Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi<sup>2</sup>. La colonna di destra, invece, contiene il testo dell'[accordo provvisorio](#) concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 quale messo a disposizione in lingua inglese sul [sito Internet del PE tra i documenti di seduta della Commissione affari economici](#) (Econ). La traduzione in italiano dell'accordo provvisorio è stata curata dagli Uffici del Senato della Repubblica, non ha valore ufficiale.*

*Le differenze tra il testo in vigore e quello in via di approvazione vengono evidenziate graficamente facendo ricorso al carattere **grassetto**.*

---

<sup>1</sup> Tale proposta ([COM\(2023\) 241](#)) è stata presentata dalla Commissione europea il 26 aprile 2023 all'interno di un pacchetto, che comprende altresì una proposta di regolamento tesa a modificare il “braccio preventivo” del patto di stabilità e crescita e una proposta di direttiva che modifica i requisiti per i quadri nazionali di bilancio. Il pacchetto nel suo insieme è stato illustrato in dettaglio nel Dossier, curato dai servizi di documentazione del Senato e della Camera, “Le proposte legislative della Commissione europea per la riforma della *governance* economica dell'UE”, [Dossier n. 40/DE](#), luglio 2023. Del successivo andamento dei negoziati si è dato conto, da ultimo, nella documentazione per l'incontro interparlamentare “Settimana parlamentare europea 2024 - Bruxelles, 12-13 febbraio 2024”, [Dossier n. 68/DE](#), febbraio 2024. Il 10 febbraio 2024 il [Parlamento europeo](#) e il [Consiglio](#) dell'Unione hanno raggiunto, in sede di trilatero, un accordo provvisorio sulla proposta.

<sup>2</sup> Per il regolamento n. 1466/97 si prende in considerazione il [testo consolidato](#) disponibile sul portale Eurlex.

**TESTO A FRONTE TRA IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) N. 1467/97 DEL CONSIGLIO E L'ACCORDO PROVVISORIO CONCLUSO TRA PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO (TRADUZIONE NON UFFICIALE).**

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b>  <a href="#">(Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</a></p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>REGOLAMENTO (CE) N. 1467/97 DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</p>	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 1467/97 DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</p>
<p>SEZIONE 1</p> <p>DEFINIZIONI E VALUTAZIONI</p> <p>Articolo 1</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.</p>	<p>SEZIONE 1</p> <p>DEFINIZIONI E VALUTAZIONI</p> <p>Articolo 1</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro. <b>Si applicano le definizioni contenute nell'articolo del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</b></p>
<p>Articolo 2</p> <p>1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera</p>	<p>Articolo 2</p> <p>1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a),</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.</p> <p>Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica.</p> <p>1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se il differenziale rispetto a tale valore è diminuito negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo all'anno come parametro di riferimento, sulla base delle modifiche registrate negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dei dati.</p> <p>Il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all'ultimo anno per cui sono disponibili dei dati. Per uno Stato membro soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi all'8 novembre 2011 e per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti</p>	<p>secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), <b>in caso di esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione stabilita dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</b></p> <p>Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate <b>la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.</b></p> <p>1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, <b>se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.</b></p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>verso l'osservanza come da valutazione contenuta nel parere adottato dal Consiglio sul suo programma di stabilità o di convergenza. Nell'applicazione del parametro di riferimento relativo all'adeguamento del rapporto debito/PIL si tiene conto dell'influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito.</p> <p>2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto a un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o a una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.</p> <p>3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. La relazione riflette adeguatamente:</p> <p>a) l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori,</p>	<p>2. La Commissione <b>prepara una relazione</b> a norma del paragrafo 3 dell'articolo 126 TFUE, <b>quando il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o in attivo e quando le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro superano:</b></p> <p><b>a) 0,3 punti percentuali del PIL all'anno, oppure</b> <b>b) 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente.</b></p> <p>3<sup>3</sup>. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.</p> <p>La relazione riflette adeguatamente:</p> <p><b>(a) il grado delle sfide del debito pubblico sulla base della metodologia di cui all'articolo 8 del regolamento [sul braccio preventivo], l'evoluzione della posizione debitoria pubblica e del suo finanziamento, e i relativi fattori di rischio, in particolare la</b></p>

<sup>3</sup> L'accordo provvisorio non reca l'indicazione del paragrafo n. 3, che pure può essere desunta dal confronto con il testo del regolamento in vigore.

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;</p> <p>b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, compresi in particolare, lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune dell'Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali;</p> <p>c) gli sviluppi nella posizione del debito pubblico a medio termine, la sua dinamica e sostenibilità, compresi in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, l'aggiustamento stock-flussi e la relativa composizione, le riserve accantonate e gli altri attivi finanziari, le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario, e le eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche.</p>	<p><b>struttura delle scadenze, la denominazione valutaria del debito e delle passività potenziali, comprese eventuali passività implicite legate all'invecchiamento e al debito privato;</b></p> <p>(b)l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, compresa in particolare <b>l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo;</b></p> <p>(c)gli sviluppi riguardanti la posizione <b>economica nel medio termine, compresa la crescita potenziale, l'andamento dell'inflazione e l'andamento ciclico rispetto alle ipotesi alla base del percorso della spesa netta;</b></p> <p>d) <b>gli sviluppi nell'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare le politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici e le politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse da NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali.</b></p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione, al debito sostenuto sotto forma di sostegno bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri nell'ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria, e al debito relativo alle operazioni di stabilizzazione finanziaria durante gravi turbolenze finanziarie.</p> <p>4. Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori</p>	<p><b>da) l'incremento dell'investimento pubblico nella difesa, ove applicabile, considerando altresì il momento della registrazione delle spese per attrezzature militari.</b></p> <p>La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto <b>si tengono in particolare considerazione</b> i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e <b>conseguire le priorità comuni dell'Unione a cui si fa riferimento nel regolamento sul braccio preventivo].</b></p> <p>4<sup>4</sup>. Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. <b>Qualora lo Stato membro si trovi ad affrontare sfide sostanziali di debito pubblico di cui al paragrafo 3, lettera a), ciò è considerato un fattore aggravante fondamentale. Gli sviluppi ciclici favorevoli a livello economico, di bilancio e finanziario non sono considerati fattori attenuanti, mentre gli sviluppi sfavorevoli possono essere considerati fattori attenuanti.</b> Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in</p>

<sup>4</sup> L'accordo provvisorio non reca indicazione del paragrafo n. 4, che pure può essere desunta dal confronto con il testo del regolamento in vigore.

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.</p> <p>Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.</p> <p>5. Al momento della valutazione dell'osservanza del criterio del disavanzo e del debito e nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio e la Commissione tengono nella debita considerazione l'attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione ed il costo netto del pilastro a gestione pubblica. In particolare si prendono in considerazione i criteri dell'intero sistema pensionistico creato dalla riforma, segnatamente se promuove la sostenibilità a lungo termine senza d'altra parte aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine.</p> <p>6. Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 5, e</p>	<p>considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.</p> <p>Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.</p> <p><b>5. Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, possono stabilire di non deliberare l'esistenza di un disavanzo eccessivo.</b></p> <p>6. Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b>  <a href="#">(Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</a></p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.</p> <p>7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo rispetto al valore di riferimento rispecchi l'attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, il Consiglio e la Commissione, nel valutare l'evoluzione delle cifre del disavanzo nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, prendono in considerazione anche il costo della riforma, fintanto che il disavanzo non supera in modo significativo un livello che può essere considerato prossimo al valore di riferimento, e il rapporto debito/PIL non supera il valore di riferimento, a condizione che sia mantenuta la sostenibilità di bilancio globale. Del costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento.</p>	<p>Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.</p>
<p>SEZIONE 1 bis</p> <p>DIALOGO ECONOMICO</p> <p>Articolo 2 bis</p>	<p>SEZIONE 1 bis</p> <p>DIALOGO ECONOMICO</p> <p>Articolo 2 bis</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.</p> <p>Il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione.</p> <p>La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.</p> <p>2. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.</p>	<p>1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.</p> <p>Il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione.</p> <p>La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.</p> <p>2. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.</p>
<p>SEZIONE 2 ACCELERAZIONE DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI</p> <p>Articolo 3</p>	<p>SEZIONE 2 ACCELERAZIONE DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI</p> <p>Articolo 3</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4.</p> <p>2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.</p> <p>3. Il Consiglio decide, di norma, in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. Quando il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE.</p> <p>4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che è completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella sua raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come</p>	<p>1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, <b>TFUE</b>, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, <b>TFUE</b>.</p> <p>2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1 <b>del presente articolo</b>, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.</p> <p>3. Il Consiglio decide, di norma, in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. Quando decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. Il Consiglio rende pubbliche le proprie decisioni di cui all'articolo 126, paragrafo <b>6, TFUE</b>.</p> <p>4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede <b>inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, che assicuri che il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Quando la procedura per disavanzo eccessivo è stata avviata sulla</b></p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.</p> <p>4 bis. Entro il termine di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.</p> <p>5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7 TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio</p>	<p><b>base del criterio del disavanzo, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento annuo minimo strutturale pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.</b></p> <p><b>Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo della spesa netta è almeno tanto impegnativo quanto il percorso della spesa netta adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e corregge di norma gli scostamenti cumulativi del conto di controllo entro il termine fissato dal Consiglio.</b></p> <p>5. Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e <b>sulla natura di</b> quelle previste per raggiungere gli obiettivi. Lo Stato membro rende pubblica la relazione. <b>Lo Stato membro può invitare gli enti di bilancio indipendenti rilevanti a produrre una relazione separata, non vincolante sul carattere sufficiente delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi.</b></p> <p>6. Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE <b>se:</b></p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7 TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.</p>	<p><b>(a) è stata intrapresa un'azione efficace in risposta a tale raccomandazione e si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure</b> <b>b) si applicano le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</b> La raccomandazione rivista può, in particolare, prorogare di norma di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.;</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>1. L'eventuale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.</p> <p>2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4-bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>2. L'eventuale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni qualora sia accertato che non è stata adottata alcuna azione efficace è adottata immediatamente dopo la scadenza del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.</p> <p>1. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché di <b>ogni altro</b> provvedimento <b>sufficientemente dettagliato</b> annunciato pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>Il Consiglio, se in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo.</p>	<p>Il Consiglio, se in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 che constata, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi.</p> <p>1 bis. A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>1. L'eventuale decisione del Consiglio di intimare allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che stabilisce <b>che non è stata intrapresa alcuna azione efficace</b>. Nell'intimazione il Consiglio chiede <b>allo Stato membro di attuare un percorso correttivo della spesa netta conformemente ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4</b>. Il Consiglio indica inoltre le misure <b>utili al raggiungimento del percorso correttivo della spesa netta</b>.</p> <p>1 bis. A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. L'intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.</p>	<p>2. Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione riveduta a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, <b>in cui:</b></p> <p><b>(a) si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] essendo state intraprese azioni efficaci in risposta a tale intimazione, oppure</b></p> <p><b>b) si applicano le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</b></p> <p><b>L'intimazione riveduta può, in particolare, prorogare il termine per la correzione del disavanzo eccessivo di norma di un anno.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1-bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti <b>sufficientemente dettagliati e</b> annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10-bis del presente regolamento.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, il Consiglio impone sanzioni in conformità a tale articolo. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure.</p>	<p>2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, il Consiglio impone sanzioni in conformità a tale articolo. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi ai successivi atti del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, TFUE, la decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE di imporre sanzioni è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è adeguato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi ai successivi atti del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, TFUE, la decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE di imporre sanzioni è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è adeguato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>1. Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.</p> <p>2. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b>  <a href="#">(Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</a></p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p><b>3. Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE solo qualora il disavanzo è stato portato al di sotto del valore di riferimento e secondo le previsioni della Commissione rimarrà tale nell'anno in corso e in quello successivo e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.</b></p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 3 SOSPENSIONE E SORVEGLIANZA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:</p> <p>— qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7,</p> <p>— qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9.</p> <p>2. Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.</p> <p>3. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento, la Commissione informa il Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrano sufficienti per assicurare progressi</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE 3 SOSPENSIONE E SORVEGLIANZA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:</p> <p>(a) qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7 <b>TFUE</b>;</p> <p>(b) qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, <b>TFUE</b>.</p> <p>2. Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.</p> <p>3. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento, la Commissione informa il Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrano sufficienti per assicurare progressi</p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica.</p>	<p>adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate: — dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7,  — dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9.</p> <p>2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9 o dell'articolo 126, paragrafo 11.</p> <p>3. Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, o nell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9 e all'articolo 126, paragrafo 11.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate: - dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, <b>TFUE</b>;  - dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, <b>TFUE</b>.</p> <p>2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, <b>TFUE</b>, o dell'articolo 126, paragrafo 11, <b>TFUE</b>.</p> <p>3. Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, <b>TFUE</b>, o nell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, <b>TFUE</b>, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, <b>TFUE</b>, e dell'articolo 126, paragrafo 11, <b>TFUE</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>bis</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>bis</i></p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.</p> <p>3. La Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che partecipa all'accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (ERM II).</p> <p>4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e può decidere di renderne pubblici i risultati.</p>	<p>1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, <b>e consente uno scambio con altri portatori di interessi, tra cui gli enti nazionali indipendenti di bilancio.</b></p> <p>2. <b>In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, e su invito del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio nello Stato membro.</b> Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.</p> <p>3. La Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che partecipa all'accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (ERM II).</p> <p>4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e può decidere di renderne pubblici i risultati.</p>



<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.</p>	<p>5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE 4 SANZIONI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE 4 SANZIONI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>1. L'ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile. L'elemento variabile è pari a un decimo del valore assoluto della differenza tra il saldo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il valore di riferimento per il saldo delle amministrazioni pubbliche oppure, nel caso in cui la non conformità alla disciplina di bilancio riguardi il criterio del debito, il saldo delle amministrazioni pubbliche espresso in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.</p> <p>2. Nel corso di ogni anno successivo all'imposizione di un'ammenda, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>1. <b>L'importo dell'ammenda è pari a un massimo di 0,05% dell'ultima stima del PIL dell'anno precedente per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.</b></p> <p>2. <b>Nel corso di ogni periodo di sei mesi successivo all'imposizione di un'ammenda, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione</b></p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Se il Consiglio decide di imporre un'ulteriore ammenda, l'importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1.</p> <p>3. L'importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare lo 0,5 % del PIL.</p>	<p><b>del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione semestrale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio.</b></p>
<p>Articolo 14<sup>5</sup></p> <p>Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 126, paragrafo 11, primo e secondo trattino in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, <b>TFUE</b>, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 126, paragrafo 11, primo e secondo trattino, <b>TFUE</b> in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.</p>
<p>Articolo 15</p> <p>Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 12 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.</p>	<p>Articolo 15</p> <p>Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, <b>TFUE</b> il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 12 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>Le ammende di cui all'articolo 12 costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora Stati membri partecipanti istituiscano un altro</p>	<p>Articolo 16</p> <p><b>Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12 costituiscono entrate generali del bilancio dell'Unione</b></p>

<sup>5</sup> L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1467/97 è stato già abrogato dall'articolo 1, par. 12, del [regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#) del Consiglio dell'8 novembre 2011.

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b> (<a href="#">Versione consolidata del 13 dicembre 2011</a>)</p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b> <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, l'ammontare di tali ammende sarà assegnato a quest'ultimo meccanismo.</p>	
<p style="text-align: center;">SEZIONE 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Ai fini del presente regolamento e fintanto che il Regno Unito avrà una data d'inizio dell'esercizio finanziario che non coincide con la data d'inizio dell'anno civile, le disposizioni delle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano al Regno Unito in conformità all'allegato.</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 bis</p> <p>1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.</p> <p>La relazione valuta tra l'altro:</p> <p>a) l'efficacia del presente regolamento;</p> <p>b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.</p> <p>2. Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.</p> <p>3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 bis</p> <p>1. Entro il <b>31 dicembre 2030</b>, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione <b>prepara</b> una relazione sull'applicazione del presente regolamento, <b>accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione. La relazione esamina l'efficacia del presente regolamento nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e i progressi compiuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri in conformità del TFUE.</b></p>

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b>  <a href="#">(Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</a></p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17-ter</b></p> <p><b>Il [data di entrata in vigore del regolamento] il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione riveduta ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE oppure un'intimazione riveduta ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, nei confronti degli Stati membri che sono oggetto di una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, e che vi hanno dato seguito effettivo.</b></p> <p><b>Esso adotta la raccomandazione o l'intimazione riveduta insieme alla raccomandazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] che stabilisce il percorso della spesa netta.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.</p> <p>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18<sup>6</sup>  Entrata in vigore</p> <p><b>Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</b></p> <p>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO</p> <p style="text-align: center;">TEMPI LIMITE APPLICABILI AL REGNO UNITO</p> <p>1. Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data d'inizio dell'esercizio</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>

<sup>6</sup> Il nuovo testo dell'articolo 18 è contenuto nell'articolo 2 dell'Accordo provvisorio.

<p><b>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</b>  <a href="#">(Versione consolidata del 13 dicembre 2011)</a></p>	<p><b><a href="#">Accordo provvisorio</a> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</b>  <b>(Traduzione in italiano non ufficiale)</b></p>
<p>finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell'esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.</p> <p>2. Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.</p>	